



Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2017

Tassa automobilistica

L'azione per la riscossione si prescrive in tre anni

Potrebbe accadere anche solo per incolpevole dimenticanza che abbiate trascurato il pagamento del bollo e cioè della tassa automobilistica. Per capire come agire in questi casi, ricordate che l'amministrazione finanziaria non può esercitare l'azione per la riscossione oltre il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, trascorsi tre anni nulla è dovuto. Ovviamente lo stesso termine di prescrizione vale per il contribuente che intenda recuperare importi indebitamente pagati.

La norma di riferimento

In particolare, l'articolo 5, comma 51 del decreto legge n. 953/1982 come convertito in legge n. 53/1983, prevede che *"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte"*.

Il quadro normativo generale in materia di tassa automobilistica

La tassa automobilistica è stata istituita con D.P.R. n. 39 del 5 febbraio 1953 come tassa sulla circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi (articolo 1).

Per effetto dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982 come convertito in legge n. 53/1983 diventa "tassa sul possesso". In particolare la norma prevede che al pagamento della tassa siano tenuti *"...coloro che...risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati"*.

Si ricorda altresì che per effetto del decreto legislativo n. 504/1992 (articoli 23-27) la tassa automobilistica è divenuta regionale, per le Regioni a statuto ordinario, ed è rimasta di natura erariale per quelle a statuto speciale.